

# STATUTO DELLA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE MASSAROSA

## **Articolo 1 - Denominazione**

1.1 È costituita per iniziativa del Comune di Massarosa, ai sensi dell'articolo 14 del Codice Civile e nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 e delle normative in materia, una associazione non riconosciuta denominata “Comunità Energetica Rinnovabile Massarosa” che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta.

1.2 L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, nel rispetto e nei limiti delle leggi vigenti nazionali e regionali.

1.3 L'Associazione è priva di personalità giuridica e non ha scopo di lucro.

1.4 L'acronimo CER MASSAROSA potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.

## **Articolo 2 - Sede**

2.1 L'Associazione ha sede legale in Piazza Taddei 27, nel Comune di Massarosa (LU). L'associazione opera nel territorio regionale.

2.2 Possono essere costituiti uffici o sedi secondarie in attuazione delle finalità della Associazione senza che questo implichi modifica del presente Statuto ed è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

2.3 Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non costituisce modifica del presente Statuto ed è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, permane l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

## **Articolo 3 - Durata**

3.1 L'Associazione ha durata indeterminata salvo quanto stabilito dal successivo articolo 19 e potrà essere sciolta soltanto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli associati che contestualmente fisserà le disposizioni relative alla liquidazione del patrimonio sociale.

3.2 L'anno associativo coincide con l'anno solare.

## **Articolo 4 - Scopo e Oggetto**

4.1 Lo scopo e l'oggetto della CER Massarosa è la costituzione di una CER per la gestione di una o più configurazioni per l'autoconsumo diffuso di energia elettrica da fonte rinnovabile, così come previsto dall'articolo 31 e 32 D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, nonché dal Testo Integrato Autoconsumo Diffuso approvato da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) con delibera del 27 dicembre 2022, 727/2022/R/EEL, e regolate dalla normativa tempo per tempo vigente e dalle relative disposizioni attuative.

4.2 La CER Massarosa è regolata da un unico Statuto, si articolerà in una pluralità di configurazioni per l'autoconsumo diffuso, all'interno delle quali dovrà essere rispettato il requisito di connessione alla medesima cabina primaria per l'accesso agli incentivi e alle restituzioni previste dal D.Lgs. n 199 del 2021

(art. 8 e 32, comma 3, lettera a). Ciascuna singola Configurazione deve essere costituita almeno da un produttore di energia da fonte rinnovabile e da un cliente finale consumatore, così come previsto dalla normativa vigente, con un proprio Comitato designato dall'Assemblea dei partecipanti che definirà i delegati che dovranno partecipare all'Assemblea di cui all'articolo 10, secondo quanto disposto dal Regolamento interno per la gestione dei benefici economici derivanti dall'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso” unitario dell'Associazione. La CER di Massarosa è quindi un'unica comunità energetica, che realizzerà diverse Configurazioni per l'autoconsumo diffuso.

4.3 L'Associazione si propone di operare in campo sociale, culturale ed istituzionale al fine di promuovere:

- a) la tutela dell'ambiente e la diffusione delle energie rinnovabili;
- b) la diffusione delle fonti di energia rinnovabile;
- c) la produzione di energia nelle sue diverse forme sul territorio;
- d) forme di partecipazione attiva e in forma aggregata degli utenti all'approvvigionamento energetico, anche tramite l'autoconsumo diffuso, e alla messa a disposizione di servizi di flessibilità ove richiesti.
- e) il risparmio energetico;
- f) la lotta alla povertà e vulnerabilità energetica;
- g) l'autosufficienza energetica della comunità locale.
- h) lo sviluppo dell'uso di fonti di energia rinnovabile, in eventuale accordo con le istituzioni locali, secondo le condizioni di comunità energetica, nonché di auto consumatori che agiscono in forma collettiva;
- i) attività culturali mirate alla diffusione della cultura energetica, con particolare riferimento all'efficienza energetica e, più in generale, all'efficiente utilizzo delle risorse disponibili garantendo la tutela del territorio;

4.4 L'Associazione non ha finalità di lucro e ha come obiettivo principale la generazione di benefici ambientali, sociali ed economici a favore dei propri associati e del territorio e non quello di realizzare profitti finanziari.

4.5 L'Associazione non ha scopo di lucro e, pertanto, il suo patrimonio non potrà essere distribuito tra gli associati, anche indirettamente, a meno che la destinazione sia imposta per legge. La distribuzione della tariffa premio (TIP) riconosciuta dal GSE è consentita e disciplinata dal Regolamento Interno per la gestione dei benefici economici derivanti dall'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, in quanto restituzione dovuta ai membri della CER e compiuta dal referente della configurazione, sia esso interno che un terzo delegato, in qualità di mandatario senza rappresentanza per quanto riguarda i rapporti con il GSE.

4.6 L'Associazione ha per oggetto:

- a. la costituzione e gestione di una comunità energetica rinnovabile di cui all'articolo 42-bis d.l. 162/2019 convertito nella legge 8/2020 e agli articoli 31 e 32 d.lgs. 199/2021 e s.m.i., e relative disposizioni di attuazione, nonché agli atti regolamentari e tecnici ad esso connessi (“Normativa Applicabile”).

b. il coordinamento dell'attività dei consociati relativamente alla fase d'acquisto, approvvigionamento, produzione o autoproduzione, stoccaggio, vendita e condivisione, fra i medesimi, di energia elettrica da fonti rinnovabili, di incentivi, di contributi e di detrazioni fiscali, secondo il modello organizzativo delle comunità energetiche rinnovabili, nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite dal decreto legislativo n. 199/2021 e dagli atti regolamentari e tecnici ad esso connessi.

c. Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione può svolgere attività connesse o accessorie e aderire ad altri soggetti giuridici aventi finalità affini o complementari. Può, inoltre, svolgere attività volte al reperimento di finanziamenti e contributi finalizzate all'oggetto sociale nei limiti consentiti dalla normativa vigente. In via accessoria e marginale può svolgere attività commerciali e gli eventuali ricavi conseguiti andranno a copertura dei costi dell'Associazione o ad accrescere il fondo comune.

4.7 L'Associazione può compiere titolarità e/o intestazione in proprio di diritti, autorizzazioni e concessioni amministrative per la costruzione ed esercizio di impianti rinnovabili e la produzione di energia elettrica, e può partecipare a qualsiasi gara indetta da autorità pubbliche o private per ottenere i relativi diritti.

4.8 L'Associazione può compiere tutte le operazioni consentite dalla legge e ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi incluse le operazioni commerciali, industriali, agricole, finanziarie, mobiliari od immobiliari, ritenute necessarie e/o utili. Essa può anche assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze o partecipazioni in altre società o enti, costituite o costituente, aventi oggetto analogo o connesso al proprio, nei limiti di legge, aventi sede in Italia od all'estero.

4.9 Restano, in ogni caso, espressamente escluse dall'oggetto sociale dell'Associazione l'esercizio d'attività professionale, la raccolta, la sollecitazione del pubblico risparmio, nonché ogni altra attività comunque preclusa dalla legislazione vigente.

## **Articolo 5 - Attività dell'Associazione**

5.1 Per il conseguimento degli scopi sociali l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a. svolgere, attraverso un'organizzazione comune, le fasi e le attività concernenti l'organizzazione della Comunità Energetica Rinnovabile, la costruzione o l'acquisizione di impianti rinnovabili, la produzione, l'autoproduzione, la vendita, con qualsiasi modalità, e la condivisione di energia elettrica, di incentivi, di contributi e di detrazioni fiscali, sotto qualsiasi forma. E ciò potrà avvenire, per quanto riguarda l'energia elettrica, anche mediante la gestione di impianti di produzione e/o di trasporto e/o di distribuzione di energia elettrica, di proprietà dell'Associazione stessa o di proprietà di terzi, provvedendo ad ogni loro manutenzione direttamente o a mezzo di terzi, stipulando convenzioni e contratti di acquisto, trasporto, vettoriamento, scambio, cessione, di energia elettrica rinnovabile con gli enti produttori e/o distributori, Enti Pubblici Economici, Enti Territoriali e consorzi, ai sensi della vigente normativa;

b. realizzare convegni, studi, campagne di sensibilizzazione e promozione sull'utilizzo e lo sviluppo delle energie rinnovabili;

c. realizzare iniziative e sottoscrivere accordi con imprese commerciali e produttive o Enti Pubblici volti allo stoccaggio dell'energia elettrica, ad una sempre maggiore efficienza energetica, al rafforzamento dei servizi di ricarica per veicoli elettrici, alla cumulabilità di incentivi e agevolazioni a favore degli associati per l'uso di energia elettrica derivante da fonti rinnovabili, per l'acquisto di beni e servizi connotati da basso impatto ambientale e ridotto consumo energetico, per la riqualificazione energetica degli edifici;

d. l'Associazione potrà altresì assicurare agli associati, quale attività eventuale e strumentale al perseguitamento delle proprie finalità, un servizio di monitoraggio ed ottimizzazione degli autoconsumi nonché di gestione della flessibilità, anche mediante l'utilizzo di piattaforme IOT ('Internet of Things').

## **Articolo 6 - Patrimonio ed esercizi sociali**

6.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a. dai beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione;
- b. da eventuali contributi, donazioni e lasciti;
- c. da eventuali fondi di riserva;
- d. dai contributi energetici e dai corrispettivi previsti a favore delle comunità energetiche rinnovabili in ragione della Normativa Applicabile;
- e. dai versamenti liberamente effettuati dagli associati, destinati a specifiche finalità istituzionali, da individuarsi ad opera del Consiglio Direttivo;
- f. da eventuali proventi derivanti dalle iniziative attuate e promosse dall'Associazione;
- g. da ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

## **Articolo 7 - Destinazione dei proventi, degli utili, delle riserve e dei fondi di capitale**

7.1 I proventi dell'Associazione derivanti dalla configurazione di Comunità Energetica Rinnovabile verranno ripartiti e/o ridistribuiti agli associati, secondo apposito regolamento interno per la gestione dei benefici economici derivanti dall'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso interno approvato dall'Assemblea.

7.2 Il Regolamento per la gestione dei benefici economici derivanti dall'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso dovrà inoltre prevedere che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1, paragrafo 4, del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica del 7 dicembre 2023 n. 414, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

7.3 Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguitamento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

7.4 È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d'esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

## **Articolo 8 - Esercizio Sociale**

8.1 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

8.2 Entro il 30 Aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo predisponde il Bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea degli associati per l'approvazione entro il 30 giugno di ogni anno. I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati presso la segreteria dell'Associazione, a disposizione dei soci, i quali possono prenderne visione.

## **Articolo 9 - Soci**

9.1 La Comunità Energetica Rinnovabile Massarosa è un soggetto di diritto autonomo i cui soci possono essere persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che condividano espressamente le finalità dell'Associazione e possiedano i requisiti previsti dalla normativa vigente.;

9.2 Sono ammessi come soci della CER Massarosa i clienti finali in possesso dei requisiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 199/2021 e relative disposizioni attuative, a condizione che dispongano di un punto di connessione alla rete elettrica identificato da codice POD. La partecipazione è aperta anche ai consumatori vulnerabili o appartenenti a famiglie a basso reddito.

9.3 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. La partecipazione all'Associazione è volontaria ed aperta a chi, in possesso dei requisiti, ne faccia richiesta formale.

9.4 I soci si distinguono in:

- fondatori: coloro che sottoscrivono l'Atto Costitutivo della CER;
- ordinari: coloro che richiedono l'ammissione e partecipano ad una Configurazione energetica;
- sostenitori: coloro che aderiscono condividendo i principi statutari senza partecipare ad una configurazione energetica;
- onorari: coloro che, per prestigio, competenza o meriti, vengano nominati all'unanimità dal Consiglio Direttivo, con qualifica esclusivamente onorifica.

Successivamente alla costituzione, il Consiglio Direttivo può ammettere nuovi soci come “fondatori” con il consenso della maggioranza.

9.5 Tutti i soci, ad esclusione degli onorari, sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, determinata dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea. Essi sono iscritti nel Registro dei Soci, organizzato per tipologia e Configurazione di appartenenza.

9.6 I soci hanno diritto a:

- partecipare alla vita dell'Associazione, anche attivamente e su base volontaria;
- partecipare all'elezione degli organi direttivi e candidarsi alle cariche associative (eccetto i sostenitori);
- essere informati delle iniziative e degli eventi organizzati;
- contribuire finanziariamente, secondo le proprie disponibilità, ai progetti e alle attività della CER;
- partecipare alla ripartizione dei benefici economici derivanti dalla valorizzazione dell'energia condivisa, secondo le modalità stabilite dal “Regolamento interno per la gestione dei benefici economici derivanti dall'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso” e dalle configurazioni di appartenenza;

- mantenere la libertà di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica e di recedere dall'Associazione nei termini previsti.

9.7 I soci devono essere:

- a) azionisti o membri della CER, avente i requisiti di cui al D.Lgs. 199/2021;
- b) se esercitano poteri di controllo i soci possono essere persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che condividano espressamente le finalità dell'Associazione e possiedano i requisiti previsti dalla normativa vigente, situati nel territorio dei Comuni in cui sono ubicati gli impianti della CER;
- c) imprese private che non svolgono come attività principale quella identificata dai codici ATECO 35.1, 35.11.00, 35.12.00, 35.14.00 o 35.15.00;
- d) titolari di punti di connessione su reti sottese alla medesima cabina primaria;
- e) soggetti che abbiano conferito mandato alla CER/Referente per la richiesta al GSE e per l'ottenimento dei benefici derivanti dalla valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa.

9.8 La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, che delibera secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità dell'Associazione. L'iscrizione decorre dalla data della delibera, adottata nella prima riunione utile. Contro la decisione è ammesso ricorso all'Assemblea.

9.9 All'atto della domanda di adesione, l'aspirante socio ha diritto di prendere visione dello Statuto, dei Regolamenti interni e di ricevere adeguata informativa sugli aspetti legali, fiscali e operativi connessi all'adesione, nonché sui benefici derivanti dalla partecipazione agli incentivi.

9.10 Tutti i soci hanno pari diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione. L'Associazione non prevede discriminazioni né limitazioni di carattere economico per l'ammissione e la partecipazione.

9.11 I soci sono tenuti a rispettare le norme statutarie, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi associativi. La loro inosservanza può comportare, nei casi più gravi, l'esclusione deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

9.12 La perdita della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione di quote associative già versate. È ammessa, invece, la restituzione equa e proporzionata dei soli contributi specifici destinati a progetti particolari, purché ciò non riduca il patrimonio minimo dell'Associazione.

## **Articolo 10 – Diritti e doveri dei soci**

10.1 I soci hanno diritto di:

- a. partecipare alle assemblee;

- b. votare direttamente o per delega alle assemblee, in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'istituzione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci;
- c. essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- d. partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- e. usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;
- f. conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- g. concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
- h. conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali;

#### 10.2 I soci sono obbligati:

- a. a rispettare le norme del presente Statuto ed i regolamenti approvati;
- b. a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- c. a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto;

#### 10.3 La qualità di socio si perde, estinguendosi il rapporto individuale, per:

- a. recesso;
- b. cancellazione per morosità;
- c. morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti.

#### 10.4 I soci hanno diritto di recedere in ogni momento dall'Associazione, dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata a.r. o PEC al Presidente.

10.5 Le cause di estinzione del rapporto individuale soggiacciono al disposto dell'art. 24 del Codice Civile e ad eventuali disposizioni dei regolamenti interni. In ogni caso gli associati che abbiano perso o cessato la qualità sono obbligati al pagamento di quanto da loro dovuto alla Associazione.

10.6 A decorrere dalla deliberazione di esclusione o dalla dichiarazione di recesso e nei termini di cui al regolamento interno, viene meno ogni diritto del socio al riparto dei benefici economici derivanti dalla condivisione dell'energia.

### Articolo 11 – Volontari, Dipendenti e Collaborazioni

11.1 L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri soci o di altri aderenti nello svolgimento delle proprie attività.

11.2 L'Associazione può avvalersi della consulenza di società del settore energetico in grado di seguire tutte le fasi dello sviluppo, costruzione, gestione, i rapporti con altre istituzioni pubbliche e private e qualsiasi altra azione utile alla CER.

## **Articolo 12 – Mandato**

12.1 L'acquisizione della qualità di associato sia in sede di costituzione che in seguito, comporta, relativamente alle attività afferenti alla Comunità Energetica Rinnovabile, il conferimento e l'attribuzione all'Associazione e, quindi, al suo Organo Amministrativo, per tutta la durata della medesima, di tutti i poteri necessari o solamente opportuni per il compimento e l'esecuzione dell'attività associativa.

12.2 L'Associazione, assume la qualifica di responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa nonché, ai sensi del quadro normativo prottempore in vigore, di referente per l'accesso al servizio di valorizzazione ed incentivazione dell'energia elettrica condivisa gestito dal GSE. Gli associati pertanto conferiscono mandato per la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso a servizio di valorizzazione e incentivazione, al trattamento dei dati e a sottoscrivere il relativo contratto con il GSE per l'ottenimento dei relativi benefici.

12.3 Al Referente saranno inviate tutte le comunicazioni relative al procedimento di ammissione agli incentivi, ivi comprese le eventuali richieste di integrazione documentale o le eventuali comunicazioni contenenti i motivi ostativi alla qualifica. Al Referente verranno intestate le fatture attive emesse dal GSE relativamente ai costi amministrativi spettanti allo stesso GSE. Il Referente è poi deputato a emettere fatture nei confronti del GSE relativamente agli importi spettanti.

12.4 Il Referente, nei limiti delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dei dati comunicati al GSE, risponde degli eventuali illeciti commessi, con particolare riferimento alle fattispecie previste dall'art. 76 del suddetto decreto.

12.5 Il Consiglio Direttivo può procedere di affidare a un soggetto terzo il ruolo di Referente della Configurazione attribuendoli, tramite contratto, l'incarico di svolgere tutte le attività di cui al presente articolo.

## **Articolo 13 - Organi Sociali**

13.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere.

-il Referente

## **Articolo 14 - Assemblea dei Soci**

14.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

14.2 L'Assemblea è formata da tutti i soci dell'Associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

14.3 L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, per l'esame e l'approvazione del bilancio d'esercizio o della rendicontazione economica.

14.4 L'Assemblea è convocata inoltre:

- a. quando il Presidente lo ritenga opportuno;
- b. quando ne sia fatta richiesta da almeno metà dei soci o da almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo.

14.5 L'Assemblea è convocata mediante preavviso da comunicare almeno otto giorni prima a mezzo email, PEC, lettera raccomandata a.r. o consegnata a mano prima di quello fissato per la seduta. In caso di motivata urgenza, l'avviso di convocazione può anche essere trasmesso 3 (tre) giorni prima dell'adunanza.

14.6 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e l'eventuale documentazione da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea.

14.7 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

14.8 Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e delle delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati e le delibere saranno prese sempre a maggioranza semplice. Per la validità della costituzione dell'Assemblea straordinaria sarà necessaria la presenza di almeno i due terzi (2/3) degli associati, mentre in seconda convocazione sarà necessaria la presenza di almeno metà più uno degli associati. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

14.9 Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

14.10 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea provvede a nominare un Presidente tra i presenti. Il Segretario per la redazione del verbale dell'Assemblea è il Segretario del Consiglio Direttivo. Il verbale dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario. Spetta al Presidente di constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento all'Assemblea. Egli verifica la regolarità della convocazione e la validità della sua costituzione, nonché la validità delle eventuali deleghe.

## **Articolo 15 – Attribuzioni dell'Assemblea**

15.1 L'Assemblea in seduta ordinaria:

- a. determina le linee generali programmatiche dell'Associazione;
- b. approva i bilanci o rendiconti di esercizio e il bilancio sociale ricorrendone l'obbligo, deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;
- c. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- d. nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'organo di controllo;
- e. nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- f. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g. delibera sull'esclusione degli associati;
- h. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i. approva il programma di attività redatto dal Consiglio Direttivo;
- j. si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione, fra cui i regolamenti interni;
- k. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

#### 15.2 L'Assemblea in seduta straordinaria:

- a. delibera le modifiche dello Statuto;
- b. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'articolo 19 dello Statuto;
- c. nomina uno o più liquidatori.

15.3 Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o, in mancanza, del Presidente dell'Associazione e rimangono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

### **Articolo 16 – Rappresentanza dei Soci in Assemblea**

16.1 Ciascun associato ha diritto ad un voto.

16.2 Ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato. Tuttavia, nessun associato può rappresentare più di 3 altri associati.

### **Articolo 17 – Consiglio Direttivo**

17.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, i cui componenti sono scelti mediante elezione fra gli associati senza alcuna discriminazione.

17.2 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da due a cinque membri eletti dall'Assemblea.

17.3 Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso personale a mezzo mail, lettera raccomandata a.r. o consegnata a mano, come pure tramite fax, contenente l'ordine del giorno, a cura del Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.

17.4 Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservati all'Assemblea.

17.5 I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti, anche più volte.

17.6 Il primo Consiglio Direttivo viene nominato in sede di costituzione dell'Associazione. Il rinnovo del Consiglio Direttivo avviene in sede di esame e approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica nelle modalità previste dal regolamento interno. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un consigliere

venisse meno, il Presidente o chi per esso convocherà un'Assemblea ordinaria per eleggere un nuovo rappresentante del Consiglio Direttivo.

17.7 Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea.

17.8 Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza, con la presenza di almeno la metà dei componenti. Ogni riunione del C.D. è verbalizzata dal Presidente, che cura la conservazione dei verbali.

17.9 Per il funzionamento del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2382 del Codice Civile.

## **Articolo 18 – Presidente e Altre Cariche**

18.1 Il Presidente, cui spetta anche la presidenza dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo al suo interno, a maggioranza di voti. La durata della carica del Presidente è di tre (3) anni a decorrere dalla data di nomina. Il Presidente può essere riconfermato alla scadenza del mandato mediante deliberazione dell'Assemblea dei Soci. L'Assemblea dei Soci può, in qualsiasi momento e per giustificato motivo, revocare o sostituire il Presidente con deliberazione adottata secondo le modalità previste dal presente Statuto. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni sono assolte dal Consigliere più anziano di età anagrafica. La funzione del Presidente è di rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convocare il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci, curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verificare il rispetto dello Statuto, presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e curare l'ordinato svolgimento dei lavori.

18.2 Il Presidente è investito dal Consiglio Direttivo di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea.

18.3 Il Tesoriere è uno dei componenti del Consiglio Direttivo ed ha il compito provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali, curare i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e a prelievi.

18.4 Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

18.5 Il Segretario dell'Assemblea è eletto di volta in volta dalla Assemblea e ha il compito della redazione e trascrizione dei verbali.

18.6 Tutte le cariche sono da intendersi a titolo gratuito.

## **Articolo 19 - Segretario**

19.1 Il Segretario resta in carica quanto il Consiglio Direttivo.

19.2 In caso di suo impedimento o assenza viene sostituito dal consigliere più anziano del Consiglio Direttivo.

### **Articolo 20 – Il Referente**

20.1 Il Consiglio Direttivo nomina, il Referente secondo quanto previsto dall'art. 1.2.2.1 delle Regole Operative GSE (ed. 2024 e successive modifiche), così come definito dall'art. 1.1.1 delle predette Regole Operative GSE. Il Referente resta in carica un anno, è sempre ri- designabile e la sua attività può essere prorogata annualmente anche tacitamente; agisce senza rappresentanza della Associazione e su mandato di essa.

20.2 Il Regolamento interno provvederà a delimitarne funzioni, attività e corrispettivo, anche con riguardo ai rapporti con i venditori o acquirenti dell'energia, alla gestione delle partite di pagamento, all'incasso dei contributi, all'incasso delle quote associative ed alla tesoreria in genere;

### **Articolo 21 – Scioglimento**

21.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con maggioranza di almeno tre quarti degli associati; l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.

21.2 In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguitamento di finalità di pubblica utilità sociale presenti nel comune di Massarosa.

### **Art. 22 – Evoluzione della Forma Giuridica**

22.1 L'Associazione “Comunità Energetica Rinnovabile Massarosa” potrà, con deliberazione dell'Assemblea dei soci adottata secondo le modalità previste dal presente Statuto, valutare e approvare in futuro la trasformazione o l'adozione di una diversa forma giuridica, purché coerente con le finalità e i principi ispiratori della Comunità Energetica Rinnovabile.

22.2 Tale modifica potrà essere deliberata qualora si renda necessario adeguare la struttura organizzativa e giuridica dell'Associazione all'evoluzione normativa, regolamentare o gestionale in materia di Comunità Energetiche Rinnovabili.

### **Art. 23 - Controversie**

23.1 Qualsiasi controversia dovesse sorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione del presente Statuto o in dipendenza dei rapporti tra gli associati e tra essi e l'Associazione, l'Organo Amministrativo o i liquidatori, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Lucca.

### **Art. 24 – Disposizioni Transitorie e Finali**

24. 1 Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione.

24.2 Il presente Statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione. Esso può essere modificato solo dall'Assemblea dell'Associazione riunita in via straordinaria.

24.3 Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.